



PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

Settore Ambiente Ecologia Energia DETERMINA n. 398/2013



Novara, li 11/02/2013

Proposta Rifiuti, VIA, SIRA/7

OGGETTO: DITTA GENERAL SMONTAGGI SPA CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN SAN PIETRO MOZZO, VIA DELL' INDUSTRIA 5 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D. LGS. N. 152/2006 DI UN IMPIANTO MOBILE DI TRATTAMENTO RIFIUTI.

Per l'esecuzione:
Rifiuti, VIA, SIRA

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.

non comporta impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4 DLgs n. 267/2000 in data



OGGETTO:DITTA GENERAL SMONTAGGI SPA CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN SAN PIETRO MOSEZZO, VIA DELL' INDUSTRIA 5 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D. LGS. N. 152/2006 DI UN IMPIANTO MOBILE DI TRATTAMENTO RIFIUTI.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con richiesta pervenuta in data 7.1.2013 la Ditta General Smontaggi spa con sede legale ed operativa in San Pietro Mosezzo, via dell' Industria 5 ha richiesto l'autorizzazione per la gestione di un impianto mobile di trattamento rifiuti SANDVIK mod. QJ341 per le operazioni di cui alla lettera D9 dell' allegato "B" e R4 e R5 dell'allegato "C" al D. Lgs. n. 152/2006;
- in data 29/1/2013 la Commissione Tecnica Provinciale in materia di Rifiuti ha esaminato la documentazione tecnica trasmessa esprimendosi favorevolmente;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Visto l' art. 208 del D.lgs 152/2006

DETERMINA

1. di rilasciare per la durata di 10 anni, a far tempo dalla data di adozione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06, alla Ditta General Smontaggi spa con sede legale ed operativa in San Pietro Mosezzo, via dell' Industria 5 P.Iva 01126960036 l' autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile di trattamento rifiuti SANDVIK mod. QJ341 matricola 1886SW12770, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel presente atto;
2. di dare atto che:
 - o per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, l'interessato almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, dovrà comunicare alla Regione nel cui territorio si trova il sito prescelto, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando la presente autorizzazione nonché l'ulteriore documentazione richiesta per le singole campagne, fatta salva, qualora prevista, l'applicazione della procedura di verifica o valutazione d'impatto ambientale di cui al Titolo III del D.lgs 152/2006;
 - o ai sensi dell'art. 10 della D.G.R. n. 25-24837 del 15.6.1998 e dell' art. 208 del D.lgs 152/2006 nei casi in cui la normativa vigente preveda, per la specifica attività relativa alla singola campagna dell'impianto, la presentazione di garanzie finanziarie all'Ente competente a ricevere la relativa comunicazione, le stesse devono essere presentate ed approvate prima dell'inizio della campagna di attività;
 - o il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile;



Determina 2013/398 - pag. 2

Descrizione dell' impianto

Produttore: SANDVIK
Modello: QJ 341
n. serie/matricola: 1886SW12770
anno di costruzione: 2012

Frantoio mobile cingolato azionato da motore diesel.

- Frantumatore:
apertura alimentazione: 1200mmx 750mm
velocità di frantumazione: 300 giri/minuto
- Alimentatore:
capacità tramoggia: 5,3 mc

L' impianto è completato da nastri di trasporto e da magneti per la separazione del materiale ferroso eventualmente presente nel rifiuto.

Tabella 1 Elenco dei rifiuti per i quali è autorizzato il trattamento

CODICE RIFIUTO	DESCRIZIONE
170101	Cemento
170102	Mattoni
170103	Mattonelle e ceramiche
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903

1. Le attività autorizzate sono le seguenti:
D9 dell' allegato "B" al D. Lgs. n. 152/2006, R4 e R5 dell'allegato "C" al D. Lgs. n. 152/2006 ;
2. I materiali inerti originati dal trattamento e destinati a recupero devono avere le caratteristiche di cui alla Circolare del M.A.T.T. n. 5205 del 15/7/2005 ed essere sottoposti agli accertamenti previsti dalla Circolare stessa.
3. L'attività non deve mai essere svolta in orario notturno, fatte salve deroghe da parte dell' autorità competente a ricevere la comunicazione ex comma 15 dell' art. 208 del D.lgs 152/2006, e comunque gli orari di lavoro dovranno adeguarsi alle eventuali limitazioni poste dalle Autorità competenti.
4. E' vietata la rimozione dei dispositivi di protezione propri dei macchinari, se non per le necessarie operazioni di manutenzione.



5. Nell'area attorno al macchinario deve essere posizionata apposita cartellonistica antinfortunistica e l'area di operatività andrà delimitata con appositi nastri.
6. Qualora dall'attività autorizzata si originassero polveri è fatto obbligo di procedere all'abbattimento delle stesse tramite nebulizzazione d'acqua limitandone la ricaduta sul terreno e comunque evitando formazione di pozze.
7. in ordine alla caratterizzazione dei rifiuti oggetto del trattamento la ditta deve notificare alla Provincia ed all'ARPA competenti situazioni negative riscontrate a seguito dei controlli effettuati e deve conformarsi alle decisioni degli Enti suddetti in ordine alle misure cautelative ed ai termini di attuazione medesime.
8. devono essere sempre disponibili nell'area di cantiere sistemi di rapido intervento nell'eventualità si sviluppino incendi;
9. devono essere evitate dispersioni incontrollate di rifiuti, comunque eventuali eventi critici devono essere immediatamente circoscritti e devono essere adottate iniziative adeguate all'evento stesso, provvedendo in ogni caso, al tempestivo ripristino delle aree interessate al suddetto evento;
10. in caso di blocco parziale o totale all'attività dell'impianto, conseguenti al verificarsi di eventi incidentali, deve essere data informazione alla Provincia, al Comune, all'ARPA ed all'ASL competenti per il territorio;
11. la ditta deve attenersi a quanto prescritto dagli enti competenti in relazione allo svolgimento delle singole campagne di attività; è fatto obbligo, in particolare di provvedere alle analisi ed alle verifiche prescritte dagli organi di controllo, anche per quanto attiene eventuali monitoraggi ambientali;
12. i risultati delle verifiche e dei controlli effettuati nell'ambito dell'esercizio dell'impianto devono essere raccolti in modo sistematico ed essere disponibili alle Autorità di controllo.
13. per ogni contesto ambientale in cui l'impianto sarà utilizzato si dovrà predisporre una valutazione di impatto acustico; tale valutazione dovrà tenere conto delle caratteristiche peculiari dell'area, della zonizzazione acustica, della presenza di ulteriori sorgenti di rumore presenti nel cantiere e dovrà essere redatta da tecnico competente in acustica iscritto al relativo albo regionale e conforme alle linee guida regionali per la redazione della documentazione di impatto acustico come riportate nella D.G.R. del 2 febbraio 2004, n. 9-11616 o da altra disposizione emanata dall'autorità territorialmente competente;
14. deve essere rispettato il limite di emissione sonora associato alle diverse classi acustiche di appartenenza dei ricettori interessati, fatta salva la possibilità di chiedere apposita deroga al Comune ove l'impianto viene utilizzato;
15. Nell'ambito della relazione prodotta per ciascun cantiere in cui sarà utilizzato l'impianto dovranno essere indicati gli accorgimenti utilizzati per prevenire/contenere gli impatti sulle matrici ambientali potenzialmente interferite dall'attività



16. tutte le attrezzature costituenti gli impianti devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l'efficienza nonché verificare la necessità di riparazioni e sostituzioni;
17. l'esercizio degli impianti deve essere affidato a personale tecnico qualificato;
18. la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione; e' fatto quindi l'obbligo di conseguire i provvedimenti autorizzativi connessi con l'esercizio dell'impianto.
19. la ditta deve garantire l'assunzione di tutte le misure atte a prevenire incidenti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e l'ambiente, nonché poter dimostrare, a richiesta dell'Autorità competente, di aver provveduto all'individuazione dei rischi di incidenti, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza e all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento, ai fini di sicurezza, del/i dipendente/i e di coloro che accedono al cantiere per motivi di lavoro;
20. in caso di variazioni, nell'ambito dell'attività autorizzata, è fatto obbligo di comunicazione in merito, entro 20 giorni, alla Provincia di Novara. E' fatto salvo comunque l'obbligo di richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni;
21. tutte le prescrizioni previste dalla normativa in materia di rifiuti, per quanto applicabili, si intendono come prescritte dalla presente autorizzazione;
22. La ditta deve attenersi a quanto previsto dal comma 15 dell' art. 208 del D.lgs 152/2006, in relazione a quanto potrà essere prescritto dagli enti competenti in relazione allo svolgimento delle singole campagne di attività;
23. deve essere comunque garantito a qualsiasi ora l'immediato ingresso, nell'area in cui sono ubicati gli impianti, del personale di vigilanza delle autorità competenti di controllo, senza l'obbligo di approvazioni preventive e devono essere rese fattibili tutte le operazioni di prelievo, deve inoltre essere garantita la reperibilità di un responsabile tecnico;
24. l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dall' art. 208 del D.lgs 152/2006;
25. l'eventuale domanda di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata entro 180 (centottanta) giorni dalla scadenza; la domanda dovrà essere corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto dell'impianto nonché dagli eventuali provvedimenti adottati da altre Regioni in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative o divieti;
26. la presente autorizzazione, deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale ed operativa della ditta. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività una copia dell'autorizzazione deve essere disponibile presso l'impianto.

Determina 2013/398 - pag. 5

PROVINCIA DI NOVARA – Piazza Matteotti, 1 – 28100 NOVARA –



L'esecuzione del presente provvedimento è demandata al Settore Ambiente Ecologia Energia – Ufficio Rifiuti Via e SIRA.

Flb

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Arch. Luigi Iorio)

Novara li, 07/02/2013

PROVINCIA DI NOVARA
SETTORE AMBIENTE

La presente copia, composta di
n. 3 fogli, è conforme all'ori-
ginale emesso da questo ufficio.

13 FEB. 2013

IL RESPONSABILE
DELLA FUNZIONE ORGANIZZATIVA
Dott. Alessandro FERRERA

